

Comune di Castagnole delle Lanze

PROVINCIA DI ASTI

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI SINGOLI VOLONTARI E RELATIVA DISCIPLINA

Approvato con D.C.C. n. 39 del 30.12.2025

Comune di Castagnole delle Lanze

PROVINCIA DI ASTI

INDICE

- Art. 1 Definizione di volontariato
- Art. 2 Oggetto e finalità
- Art. 3 Divieti
- Art. 4 Registro dei singoli volontari
- Art. 5 Requisiti per l'iscrizione nel Registro
- Art. 6 Iscrizione nel Registro
- Art. 7 Cancellazione dal Registro
- Art. 8 Rapporti con le associazioni di volontariato
- Art. 9 Rapporti tra il Comune e i Volontari
- Art. 10 Impegni tra le parti
- Art. 11 Obblighi del Comune
- Art. 12 Obblighi dei volontari
- Art. 13 Rimborso spese sostenute
- Art. 14 Disposizioni finali

Comune di Castagnole delle Lanze

PROVINCIA DI ASTI

Art. 1 Definizione di volontariato

1. Il volontariato è espressione di cittadinanza attiva, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali, salvaguardando la propria autonomia.
2. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini a favore di singole persone e nuclei o gruppi.
3. Fermo restando il fatto che l'attività di volontariato è libera, sicché ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale e che l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge, il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di cui al comma precedente da parte di cittadini in collaborazione con il Comune di Castagnole delle Lanze, il quale:
 - a) riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione;
 - b) promuove il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali;
 - c) sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso specifiche iniziative, eventualmente con il coinvolgimento dei volontari stessi;
 - d) sostiene e valorizza le risorse personali dei suoi cittadini offrendo concrete ed adeguate opportunità di impegno civico;
 - e) promuove la cittadinanza attiva come piena partecipazione e inclusione sociale di tutte le cittadine e cittadini
4. Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; investe le attività nelle quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire, in proprio o per il tramite dell'Unione di appartenenza, per norme di legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare, ma non a sostituire, i servizi già svolti direttamente dai dipendenti comunali.
5. E' escluso dalle competenze di questo Regolamento il Servizio di Protezione Civile.

Art. 2 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento costituisce uno strumento attuativo di quanto previsto dallo Statuto Comunale ed ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato prestato da persone residenti nel Comune di Castagnole delle Lanze e/o limitrofi, per favorire lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali sul territorio cittadino, per consentire alle persone l'espressione di responsabilità sociale e civile a favorire attività solidaristiche integrative.
2. Il Comune di Castagnole delle Lanze nell'ottica di garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche accessorie/integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito Registro di cui al successivo art. 4.
3. Le attività solidaristiche di cui al comma precedente sono così di seguito individuate:
 - Area Culturale/Sportiva/Ricreativa: attività di carattere culturale, inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, delle strutture culturali, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione comunale, gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per controllare l'accesso dell'utenza,

Comune di Castagnole delle Lanze

PROVINCIA DI ASTI

attività di supporto e vigilanza presso le strutture ospitanti mostre, concerti ed altre iniziative culturali, collegamenti informatici e audio-video per iniziative in streaming, vigilanza ed assistenza organizzativa a supporto dello svolgimento di eventi sportivi, di promozione turistica, ecc (es. transennamenti, allestimento aree, volantinaggio per pubblicizzare e/o promuovere attività istituzionali, ecc.);

- Area Civica: relativa ad attività inerenti la tutela e il miglioramento della qualità della vita, la tutela dell'ambiente, del paesaggio e della natura, sorveglianza e tutela di aree verdi di interesse collettivo (parchi gioco, giardini), attività di collaborazione a salvaguardia del territorio e di aree pubbliche; attività occasionali di vigilanza edifici scolastici, sorveglianza all'esterno delle strutture scolastiche durante l'entrata e l'uscita degli studenti, sorveglianza all'interno delle strutture scolastiche durante le attività extrascolastiche vigilanza nell'ambito del trasporto scolastico; attività di piccola manutenzione di edifici ed attrezzature comunali; attività di giardinaggio in giardini e parchi comunali; attività di supporto a favore di anziani, disabili singoli e famiglie fragili; collaborazione su progetti di inclusione e di cittadinanza attiva

- Area Gestionale: relativa ad attività di supporto agli uffici comunali quali ad es. apertura e chiusura sede municipale durante iniziative politico-istituzionali e/o mostre organizzate da associazioni di volontariato, scuole, cimiteri comunali ecc., ovvero di supporto presso gli uffici comunali.

4. La Giunta Comunale ha la facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento per l'utilizzo di volontari, nell'ambito delle attività di interesse generale indicate all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 3 Divieti

1. Il Comune non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolare gravità.
2. In nessun caso l'attività del volontario nel contesto previsto da questo regolamento potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell'ente o supplire a carenze di organico.
3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
4. Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune.
5. La collaborazione dei volontari in attività di volontariato in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.
6. L'effettuazione di attività di volontariato non potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Art. 4 Registro dei singoli volontari

1. E' istituito presso il Comune di Castagnole delle Lanze il Registro dei Volontari, suddiviso per aree di attività, nel quale singoli volontari possono richiedere di iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento delle attività solidaristiche.
- La tenuta e l'aggiornamento del Registro sono affidati al Settore Servizi Sociali.

Art. 5 Requisiti per l'iscrizione nel Registro

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore agli anni 18;
 - b) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico (da documentare, su richiesta del Comune, con attestazione del medico curante);

Comune di Castagnole delle Lanze

PROVINCIA DI ASTI

c) assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione.

d) residenza nel Comune di Castagnole delle Lanze e/o nei comuni limitrofi.

Art. 6 Iscrizione nel Registro

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con il Comune di Castagnole delle Lanze, il Settore Servizi Sociali pubblica sul sito web dell'Ente un bando per l'iscrizione nel Registro dei Volontari.

2. Il bando è aperto e non ha scadenza.

3. Le persone interessate potranno presentare domanda di iscrizione nel Registro dei Volontari, nella quale il volontario è tenuto a fornire:

a) le generalità complete e la sua residenza;

b) autodichiarazione indicante l'assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione.

c) le opzioni espresse in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione e la disponibilità in termini di tempo.

4. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari, compilate su apposita modulistica, sono esaminate congiuntamente dal Responsabile dei Servizi Sociali e dall'assessore di riferimento in rappresentanza della Giunta. Qualora venga accertato il possesso dei requisiti richiesti, l'Ufficio Servizi Sociali dispone l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo, l'Ufficio comunica al candidato il diniego motivato dell'iscrizione.

Art. 7 Cancellazione dal Registro

1. La cancellazione dei volontari dal Registro potrà avvenire per le seguenti cause:

- rinuncia;
- accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle loro attività;
- rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità.

Art. 8 Rapporti con le associazioni di volontariato

1. Il Comune si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.

2. Il Comune, inoltre, si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse

Comune di Castagnole delle Lanze

PROVINCIA DI ASTI

e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

3. L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 4 che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

Art. 9 Rapporti tra il Comune e i Volontari

1. I volontari singoli che operano in collaborazione con il Comune per una o più delle attività di cui all'art. 2 si coordinano con i responsabili dei settori competenti, ai quali compete:

- a. accertare direttamente o tramite i servizi competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psicofisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- b. vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- c. verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente.

2. All'inizio delle attività il Responsabile predispone il programma operativo - o i programmi operativi - per la realizzazione delle attività solidaristiche.

3. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile del settore delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

4. I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con il Comune devono essere provvisti, a cura del Comune stesso, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

5. Qualora le attività di cui all'art. 2 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, il Comune si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

Art. 10 Impegni tra le parti

1. All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi e i Responsabili dei Settori interessati preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi. Tali accordi devono prevedere:

per l'Amministrazione:

- a) la definizione, per ogni settore di intervento, delle modalità di svolgimento e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- b) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- c) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in

Comune di Castagnole delle Lanze

PROVINCIA DI ASTI

relazione alle attività da questi svolte;

- d) l'impegno a fornire ai volontari adeguata formazione e addestramento relativamente alle attività da svolgere, ai rischi da affrontare e alle corrette misure di prevenzione e protezione;
 - e) l'assunzione delle spese per l'attivazione delle necessarie coperture assicurative, in conformità alle previsioni di legge;
 - f) l'impegno a rimborsare ai volontari esclusivamente le spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dal Responsabile del progetto, direttamente connesse all'attività espletata ed oggettivamente necessarie; dette spese dovranno, pertanto, essere adeguatamente documentate;
 - g) le modalità di coordinamento e monitoraggio dell'attività dei volontari e di rendicontazione delle spese da essi sostenute per l'espletamento dell'attività.
- per i volontari:

- a) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- b) l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- c) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.
- d) l'autorizzazione al trattamento, da parte dell'Amministrazione dei dati personali ai soli fini dell'attività oggetto del presente regolamento, in ottemperanza alla legge 196/2003 e s.m.i..

Art. 11 Obblighi del Comune

1. Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
2. Il Comune provvede all'attivazione, senza alcun onere a carico dei volontari, di copertura assicurativa infortuni subiti durante l'attività di volontariato. Viene inoltre prevista copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.
3. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari. Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale e/o civile, intendendosi che il Comune ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 12 Obblighi dei volontari

1. I volontari si impegnano a:
 - svolgere le attività esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;

Comune di Castagnole delle Lanze

PROVINCIA DI ASTI

- ad operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
- operare nel pieno rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale comunale con i quali entreranno in relazione;
- a partecipare ai percorsi di formazione che verranno eventualmente organizzati per favorire le migliori condizioni di svolgimento delle attività.

Art. 13 Rimborso spese sostenute

1. E' fatto assoluto divieto agli iscritti nel Registro dei Volontari di accettare qualsiasi forma di compenso dalle persone beneficiarie dell'intervento, pena la cancellazione immediata dal Registro stesso.

2. Nell'attuazione delle attività di cui all'art. 2 i volontari potranno essere autorizzati all'uso delle risorse strumentali dell'Ente (apparecchiature, automezzi, linee di comunicazione) dal Responsabile comunale competente.

2. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata, previa autorizzazione da parte del responsabile competente entro il limite stabilito dal Responsabile medesimo in linea con la disponibilità economica accordata al progetto in cui è coinvolto il volontario e rientranti nelle seguenti tipologie: spese per i pasti, spese di viaggio in caso di utilizzo di proprio mezzo o servizio di trasporto pubblico per raggiungere la sede/luogo ove deve svolgersi l'attività di volontariato; spese minute per acquisto materiali necessari allo svolgimento dell'attività.

5. La liquidazione delle anzidette spese sarà effettuata su conforme provvedimento del competente Responsabile di Settore.

Art. 14 Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

2. Sono abrogate tutte le previgenti norme regolamentari di questo Ente che disciplinano il volontariato.

3. Il presente Regolamento è pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'Ente nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente.